

COMMISSIONE VII

DIFESA

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (3652)	514	VILLA ed altri: Modifica alla tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (2874);
PRESIDENTE	514, 515	BUFFONE e SIMONACCI: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri (2995)
MIGNANI	515	515
NAHOUM	515	PRESIDENTE
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	515	515, 516, 517, 518
VAGHI, <i>Relatore</i>	514, 515	ANGELINI
		ARMANI
		BANDIERA
		BIRINDELLI
		BUFFONE, <i>Relatore</i>
		RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>
		517, 518
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):
Senatori TANGA ed altri: Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3939);		DE MEO: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228);
DE LORENZO GIOVANNI: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (247);		URSO GIACINTO e LAFORGIA: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58);
NICCOLAI GIUSEPPE ed altri: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (2504);		DE LORENZO GIOVANNI: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298);
		CIAMPAGLIA: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776);

	PAG.
CAROLI: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985);	
IANNIELLO: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305);	
ANGELINI ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati (2693);	
BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743);	
SEMERARO: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757);	
SACCUCCI e MANCO: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865);	
SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866);	
BIRINDELLI ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912);	
SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978)	519
PRESIDENTE	519, 520, 523, 524
ANGELINI	520, 523, 532
BANDIERA	520
BIRINDELLI	520, 522, 523
BUFFONE	520, 531, 532
NAHOUM	532
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	534

La seduta comincia alle 18,15.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (3652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ».

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VAGHI, *Relatore*. Preannuncio la presentazione, onorevole Presidente, di un emendamento che recepisce i suggerimenti avanzati dalle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio nell'esprimere il loro parere e cioè di voler estendere questi benefici anche ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

Questa mia richiesta è sostenuta dal fatto che allorché si ebbe a discutere in Commissione la legge 5 marzo 1973, n. 29, l'allora presidente della Commissione onorevole Magri (seduta del 14 febbraio 1973) disse che, prima di concludere la sua breve relazione, avrebbe dovuto fare presente agli onorevoli colleghi che gli era giunta una lettera da parte dei mutilati ed invalidi di guerra al fine di far approvare una legge per l'equiparazione, sotto ogni profilo, dei mutilati per servizio e dei mutilati di guerra. Il presidente in quell'occasione espresse la preoccupazione che il testo pervenuto dal Senato potesse escludere da quella concessione i mutilati per servizio. Si tratta delle stesse preoccupazioni che ho ora io. Per questo vorrei che nel titolo si facesse menzione anche dei mutilati per servizio.

Nell'esprimere l'auspicio che il testo che oggi discutiamo sia approvato al più presto, invito i colleghi a non presentare alcun emendamento, anche perché noi siamo i primi ad approvare questa estensione dei benefici, oltre che ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, anche ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Agli onorevoli colleghi che durante l'ultima seduta avevano espresso l'opportunità di estendere i benefici in questione anche al corpo delle guardie forestali, devo dire che il Ministero dell'agricoltura non è alieno a tale proposta, ma che non esiste il ruolo d'onore per questo corpo. Si dovrà, dunque, procedere quanto prima a coprire questa lacuna. Invito pertanto i colleghi che avevano presentato tale emendamento a ritirarlo e a voler dare il loro voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Se ho ben capito lei ha manifestato alcune perplessità in merito all'emendamento preannunciato dall'onorevole Mignani, a causa dell'inesistenza attuale del ruolo d'onore per il corpo delle guardie forestali.

VAGHI, Relatore. È così, onorevole presidente.

MIGNANI. Prendo atto delle affermazioni dell'onorevole relatore e non formalizzerò la mia proposta.

NAHOUM. L'emendamento preannunciato dal relatore Vaghi potrebbe essere a mio avviso l'emendamento della Commissione visto che su di esso tutti concordiamo.

VAGHI, Relatore. Non ho nulla da eccepire al riguardo.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi rifaccio alla relazione dell'onorevole Vaghi per sottolineare il carattere perequativo del provvedimento e quindi per raccomandarne l'approvazione.

Per quanto riguarda l'estensione del provvedimento al corpo delle guardie forestali dello Stato condivido il parere del relatore che l'estensione è possibile soltanto dopo l'istituzione del ruolo d'onore che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si accinge a studiare.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si accinge ad affrontare l'opportunità dell'istituzione del ruolo d'onore per il corpo delle guardie forestali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed

ai militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Il relatore, onorevole Vaghi, ha presentato il seguente emendamento.

Aggiungere alla fine dell'articolo unico le parole:

« e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge: Tanga ed altri: Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3939); De Lorenzo Giovanni: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (247); Niccolai Giuseppe ed altri: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (2504); Villa ed altri: Modifiche alla tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (2874); Buffone e Simonacci: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri (2995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Tanga, San-

talco, De Vito, Murmura e Martinazzoli: « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 luglio 1975; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Lorenzo Giovanni: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri »; Niccolai Giuseppe, Rauti e Saccucci: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri »; Villa, Pezzati, Matteini, Speranza e de Meo: « Modifiche alla tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri »; Buffone e Simonacci: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri ».

Informo che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione dei provvedimenti.

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, Relatore. Farei torto ai colleghi se illustrassi tutto il provvedimento che la Commissione ha già esaminato discutendo il problema del ruolo speciale unico nel quale dovevano trovare inserimento i problemi relativi agli ufficiali in servizio permanente. Stralciando la situazione degli ufficiali dei carabinieri la Commissione ha riconosciuto che costoro si trovano in una condizione meno favorevole rispetto ai loro colleghi dell'esercito.

La proposta di legge Tanga riproduce nelle linee essenziali la proposta di legge da me presentata e quella presentata dal collega Villa; essa va incontro alle esigenze dei capitani a partire dal 1° gennaio 1974. È infatti stabilito che i capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi — mediante la formazione di appositi quadri suppletivi — al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977.

Tale avanzamento dei capitani sarà reso possibile dalla creazione di vacanze nel grado di maggiore mediante promozione di un certo numero di maggiori al grado di tenente colonnello anche se in eccedenza all'organico.

In questo modo si risolve il problema dei capitani e dei maggiori e si consente ai maggiori che altrimenti stenterebbero nell'avanzamento di raggiungere il grado di tenente colonnello, grado che farà loro acquisire quel coefficiente che consentirà, almeno per quanto riguarda la quiescenza, di porre rimedio alla sosta notevole cui sono stati costretti appunto nell'avanzamento.

Non mi resta che ringraziare tutti i gruppi politici che concorreranno all'approvazione di questo progetto di legge, per la stesura definitiva della quale propongo che venga assunto come testo base la proposta di legge n. 3939.

Mi auguro che gli amici carabinieri possano trascorrere delle serene vacanze avendo visto che la Commissione difesa è sensibile ai loro problemi; e serene vacanze auguro ai colleghi, vacanze da trascorrere nella consapevolezza di aver compiuto il proprio dovere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIRINDELLI. Pur dichiarandomi favorevole all'approvazione di questa proposta di legge n. 3939, vorrei far osservare soltanto che noi spesso, per svuotare delle sacche, non ci rendiamo conto che teniamo degli organici che producono questi fenomeni.

ANGELINI. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge n. 3939, però mette in evidenza che, ancora una volta, non si è affrontato il problema in maniera globale. Così procedendo, fra qualche anno ci troveremo un'altra volta a riesaminare questa questione, perché non si è voluto affrontare il problema del rapporto che deve esistere fra l'alimentazione dei ruoli e le promozioni. È facilmente prevedibile che, fino a quando non si rivedrà questo rapporto, sempre si verificheranno degli intasamenti. Ma vorrei soffermarmi in particolare su un problema; so che annualmente si fanno delle graduatorie nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e

perciò — riferendomi agli anni 1974 e 1975 — può capitare che uno che si sia classificato tra i primi 35 nel 1974, scavalchi l'anno successivo, uno che si era piazzato meglio di lui, di qui la possibilità che si verificano delle situazioni particolari e degli intasamenti.

Noi perciò riteniamo necessaria una rivalutazione globale del sistema degli avanzamenti, perché ciò creerà la condizione per evitare intasamenti nei gradi di capitano dell'Arma dei carabinieri. A questo proposito preannuncio che il gruppo comunista presenterà un ordine del giorno.

ARMANI. Associandomi a quanto è stato già espresso dal relatore, vorrei ribadire il voto favorevole e l'adesione completa del gruppo della democrazia cristiana a questo atto di sanatoria che viene dato agli ufficiali capitani dell'Arma dei carabinieri. Penso, tuttavia, che sia opportuno, in un futuro prossimo, predisporre un provvedimento organico e razionale che possa tener conto delle osservazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Angelini poc'anzi, per evitare di trovarci, a distanza più o meno ravvicinata di anni, a dover affrontare lo stesso problema.

Pertanto, è con questo spirito che il gruppo della democrazia cristiana preannuncia il suo voto favorevole.

BANDIERA. Il gruppo repubblicano preannuncia il suo voto favorevole alla proposta di legge Tanga che si trascina — come del resto i colleghi fanno — ormai da anni. In sede di Comitato ristretto per la legge sul ruolo speciale unico, si era pensato di costituire un ruolo speciale unico anche nell'Arma dei carabinieri, ma tale provvedimento è stato avversato da tutti gli interessati, i quali hanno sollecitato l'attuazione della proposta di legge in discussione. Questo è un provvedimento giusto che corrisponde alle esigenze degli ufficiali che, non per loro colpa, restano nel grado di capitano. Molti di loro si trovano in una posizione anagrafica tale che dovrebbero andare in pensione al più presto, senza godere perciò dei benefici dell'avanzamento del grado.

Resta però il problema di fondo degli organici che dobbiamo esaminare in un quadro globale, per non trovarci periodicamente in condizione di adottare provvedimenti straordinari.

PRESIDENTE. A questo punto devo comunicare alla Commissione che il collega Ruggero Orlando, impegnato in aula nella discussione sul bilancio della Camera, mi ha pregato di giustificarlo e di far conoscere che egli è totalmente favorevole all'approvazione di questa proposta di legge. Devo anche far notare che la stessa giustificazione vale per il collega Niccolai Giuseppe, che in questo momento sta parlando in aula e che aveva chiesto — ma non mi è stato possibile esaudire tale richiesta — rinviare la discussione di questa proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo condivide il contenuto della relazione svolta dall'onorevole Buffone, sottolinea l'urgenza del provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Buffone di assumere quale testo base la proposta di legge n. 3939.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3939, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi — mediante la formazione di appositi quadri suppletivi — al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955. n. 1137.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

(*E approvato*).

ART. 2.

Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri (capitolo 4501).

(*E approvato*).

I deputati Angelini, Bisignani, Boldrini, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Mignani, Nahoum, Pellizzari, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa,

nel discutere in sede legislativa la proposta di legge n. 3939 "Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri "

rileva

che l'allargamento del numero delle promozioni per l'avanzamento da capitano a maggiore nel 1974-75-76, pur costituendo un necessario atto perequativo, apre nuovi problemi per le eccedenze che si verificheranno nei gradi superiori, non risolvendo il problema delle promozioni dei capitani per gli anni successivi;

auspica

che al più presto sia possibile affrontare nel loro complesso le questioni concernenti gli organici ed i criteri di avanzamento per tutte le forze armate, in modo da evitare provvedimenti parziali che non forniscono ai quadri l'indispensabile certezza e serenità di carriera ».

(0/3939/1/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il progetto di legge normalizza la pesante situazione determinatasi nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per quanto riguarda il dannoso accumularsi dei riportati con il grado di capitano, ma non risolve in modo razionale e definitivo il problema degli organici e dell'avanzamento;

e poiché il Governo ha più volte confermato il suo preciso proposito di addivinare ad una nuova e più avanzata normativa sull'argomento, dichiaro di accogliere come raccomandazione dell'ordine del giorno Angelini ed altri.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge: de Meo: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228); Urso Giacinto e Laforgia: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58); De Lorenzo Giovanni: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298); Ciampaglia: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776); Caroli: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985); Ianniello: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305); Angelini ed altri: Norme di avanzamento degli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o dai ruoli assimilati (2693); Belluscio ed altri: Modifiche dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743); Semeraro: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757); Saccucci e Manco: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865); Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866); Birindelli ed altri: Riordinamento dei

ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912); Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati de Meo: « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare »; Urso Giacinto e Laforgia: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito »; De Lorenzo Giovanni: « Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Ciampaglia: « Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) »; Caroli: « Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Ianniello: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito »; Angelini, D'Auria, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, Venegoni, Bisignani, Cerri, Lizzero, Tesi, Mignani e Pellizzari: « Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati »; Belluscio, Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, Di Giesi, Pandolfo, Poli, Ciampaglia, Ligori, Ferri Mauro, Nicolazzi, Ippolito, Ceccherini, Romita, Rizzi e Russo Quirino: « Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Semeraro: « Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Saccucci e Manco: « Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Saccucci, Rauti, Nicolai Giuseppe e Caradonna: « Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito »; Birindelli, Nicolai Giuseppe, Caradonna, Rauti e Saccucci: « Riordinamento dei ruoli speciali

della marina e dell'aeronautica »; Saccucci, Nicolai Giuseppe, Caradonna e Rauti: « Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione dei provvedimenti.

Era intendimento della nostra Commissione, una volta ottenuta l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge testé lette, porre all'ordine del giorno immediatamente il testo unificato presentato dall'onorevole de Meo per la sua sollecita approvazione. Purtroppo l'onorevole de Meo in questo momento è assente perché impegnato nelle riunioni di una commissione interministeriale di lavoro e non può pertanto svolgere la relazione sul testo unificato.

Ciò non pertanto, al fine di dare dimostrazione concreta di come vorremmo, interpretando le esigenze delle istituzioni militari e dei più diretti interessati, avviare il discorso sull'argomento, se la Commissione lo ritiene opportuno, posso sostituire momentaneamente l'onorevole de Meo come relatore per consentire l'avvio della discussione, tenendo presente tuttavia che nonostante la nostra buona volontà l'altro ramo del Parlamento non potrà immediatamente soddisfare le istanze contenute in questo provvedimento ove esso fosse approvato nella seduta odierna.

Pertanto non mi sentirei di sostituire l'onorevole de Meo senza l'avallo della Commissione. Tanto varrebbe rinviare la discussione del provvedimento alla ripresa di settembre, anche per dare ai gruppi la possibilità di prospettare le loro tesi magari mediante la presentazione di emendamenti specifici, che ovviamente presuppongono una ulteriore chiamata a confronto diretto con il Governo, perché qualsiasi emendamento dovesse comportare una modifica sostanziale dovrebbe dar luogo ad un riesame del provvedimento e da parte del Governo e da parte delle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio.

Vorrei ascoltare al riguardo il parere di un rappresentante per gruppo, in maniera tale che, se ci trovassimo d'accordo, potremmo aprire la discussione sulle linee generali e poi aggiornare i nostri lavori; o, diversamente - cosa che a me parrebbe più opportuna e giusta, anche per evitare

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

che il relatore abbia la sensazione di essere stato gentilmente estromesso dal suo compito, al quale ha atteso con grade impegno culturale e politico — rimandare la discussione in modo che, alla ripresa dei lavori parlamentari, si possa svolgere un ampio dibattito. Quest'ultima soluzione a me sembra senz'altro più opportuna, anche perché saremmo limitati da un periodo di tempo estremamente breve, dal momento, poi, che io non sono autorizzato a convocare la Commissione nel momento in cui il Parlamento sta per chiudere i suoi lavori.

BUFFONE. Penso che, se non ci fosse l'intenzione di presentare emendamenti, dal momento che il testo è frutto del lavoro di un Comitato ristretto costituito da tutti i gruppi politici, il presidente potrebbe svolgere la relazione e la Commissione entro stasera, potrebbe concludere la discussione di questo provvedimento ed approvarlo. Di una simile soluzione io penso che il più felice sarebbe il collega de Meo, che ha svolto il lavoro di preparazione e che sarebbe certamente contento di apprendere che questo testo è stato approvato dalla Commissione. È ovvio, però, che se ci fosse, da parte di qualche gruppo, l'intenzione di presentare degli emendamenti, sarebbe impossibile giungere all'approvazione e sarebbe, perciò, inutile anche iniziare la discussione. Il gruppo democratico-cristiano si rimette comunque alla Commissione.

ANGELINI. Vorrei innanzitutto fare una precisazione, o meglio una correzione, a quanto ha detto l'onorevole Buffone: il testo del provvedimento di cui si dovrà discutere non è né un testo unificato, né è stato elaborato da un Comitato ristretto: esso è stato semplicemente preparato dal relatore, onorevole de Meo, senza il consenso del Comitato ristretto, senza che siano state prese in considerazione le altre proposte di legge che sono state presentate insieme con questa.

Il fatto, perciò, che il gruppo comunista preferisca, fra le due proposte avanzate dal presidente, quella tendente a rinviare la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari, deriva dalla volontà di poter continuare, finché lo si ritenga necessario, la discussione e quindi di licenziare il progetto di legge almeno da un ramo del Parlamento, anche se non ci nascondiamo che questi ufficiali aspettano or-

mai da anni — dal 1973 datano i rinvii — di poter avere le promozioni. Se comunque la maggioranza dovesse essere di diverso avviso, noi prenderemo atto della volontà che essa, insieme col Governo, esprimerà.

BIRINDELLI. L'attesa degli ufficiali per questo provvedimento è decisamente molto viva. Penso, perciò, che ci potrebbe essere una via intermedia, non per ricorrere ad un machiavello, ma perché è molto giusto che gli ufficiali sappiano che la discussione è stata iniziata e che, se il provvedimento non è stato approvato, dipende dal fatto che la Camera ha chiuso i battenti per le ferie estive. Dico questo per valutare più che altro gli effetti che una nostra decisione avrebbe all'esterno.

BANDIERA. Sono d'accordo con la proposta del collega Birindelli. Vorrei anche ricordare che, effettivamente, il testo che è oggi in discussione non è stato elaborato in sede di Comitato ristretto, perché in quella sede sono state dibattute alcune questioni di carattere generale, ma non è stato raggiunto un accordo definitivo.

Noi abbiamo pregato il relatore di preparare un suo testo, in modo che su di esso si potesse lavorare; ma è chiaro che, in sede di discussione sulle linee generali, ci sarebbero molti problemi da discutere ed è probabile che si arriverebbe alla presentazione di emendamenti. Anche noi sappiamo perfettamente che l'attesa degli ufficiali, nei confronti di questo provvedimento, è quanto mai viva e che un ulteriore rinvio provocherebbe grande delusione e forse qualche protesta. Quindi io sono favorevole ad iniziare ora la discussione il che, anche se non riusciremo ad arrivare alla approvazione del testo legislativo, darà almeno la certezza all'opinione pubblica, ed agli interessati in particolare, che il provvedimento è già all'esame della Commissione e che, alla ripresa autunnale, sarà approvato.

PRESIDENTE. Prendo atto della volontà della Commissione di iniziare la discussione sulle linee generali. In assenza del relatore, terrò io la relazione introduttiva.

Poiché l'onorevole de Meo, relatore del provvedimento in discussione e che ebbe a presentare un'ampia relazione in sede referente con un articolato del nuovo testo sul quale la maggioranza e non il Comitato

ristretto si è trovata d'accordo, è oggi assente per giustificato motivo ho chiesto agli onorevoli deputati presenti in Commissione se fossero d'accordo a che, precariamente, il presidente si sostituisse al relatore per iniziare così la discussione sulle linee generali; poiché questa mia proposta è stata accettata mi richiamo integralmente ai cenni illustrativi dell'onorevole de Meo sul provvedimento in discussione.

Il relatore così ebbe ad esprimersi. Sul provvedimento da me proposto — inteso a ristrutturare adeguatamente i ruoli speciali dell'esercito e della marina — faccio rinvio alle motivazioni con esso esposte.

In questa occasione, infatti, ritengo sia il caso soltanto di soffermarmi particolarmente su quelle innovazioni introdotte dal Comitato ristretto, al fine di meglio correggere quegli squilibri determinati per effetto della legge sulla stabilizzazione degli ufficiali di complemento, nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale, specie con riguardo alla situazione di quelli che a suo tempo dal complemento, nel quale avevano raggiunto anche il grado di capitano, transitarono per concorso nel ruolo speciale con il grado iniziale.

In un primo momento si pensò di aggiungere norme intese a prevedere ricostruzioni di carriera, ma tale soluzione si dovette scartare per le difficoltà sorte di evitare sovvertimenti nei ruoli, destinati a recare sperequazioni tra gli ufficiali dei ruoli stessi.

È stato, invece, possibile raggiungere un accordo di maggioranza su un testo che — oltre a prevedere ulteriori miglioramenti dei profili di carriera, quale la promozione a capitano del ruolo speciale unico dell'esercito al compimento del sesto anno di permanenza nel grado di tenente (oggi 8 anni), con decorrenza retroattiva per gli ufficiali che tale permanenza hanno già maturato — ha attribuito corrispettivi economici, anch'essi con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1974, consistenti in scatti aggiuntivi di stipendio fino al grado di tenente colonnello, a compensazione dei ritardi di carriera subiti.

In tal modo la mia iniziativa è stata ulteriormente migliorata ed essa, dopo gli accurati studi fatti dal Comitato ristretto per la ricerca di ogni soluzione il più possibile favorevole alla categoria, può essere considerata soddisfacente sia dal punto di vista dei benefici di carriera, sia da quello di carattere economico.

Il provvedimento, inoltre, è stato integrato, secondo le indicazioni del Governo, con norme per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Le esigenze di un migliore impiego del personale e di un più ordinato assetto delle carriere, nell'interesse stesso della funzionalità dei servizi, consigliano, infatti, di istituire anche nell'Arma dei carabinieri un ruolo speciale degli ufficiali, analogamente a quanto fu fatto per le altre armi dell'esercito.

Invero, anche nell'Arma sussistono diversi incarichi di natura tecnico-logistico-amministrativa nei quali è indispensabile assicurare una continuità che può meglio ottenersi con l'impiego di personale svincolato dalle necessità di continui avvicendamenti nei comandi di reparti per acquisire i titoli richiesti per l'avanzamento.

La disponibilità di ufficiali del ruolo speciale offrirebbe, perciò, il duplice vantaggio di poter confacentemente provvedere a detti incarichi e di poter, nello stesso tempo, più agevolmente operare nel campo dei comandi operativi.

L'iniziativa servirebbe poi ad infondere agli ufficiali dei gradi inferiori dell'Arma maggiore fiducia nella loro carriera, poiché nel ruolo degli ufficiali dei carabinieri, proprio al grado di capitano, negli ultimi tempi si sono andati determinando ristagni di carriera che nonostante rimedi contingenti (legge 6 dicembre 1972, n. 786) non sono stati eliminati né lo possono essere con altri provvedimenti del genere, i quali, come spesso avviene, finiscono per determinare nel tempo nuovi inconvenienti.

Di qui la necessità di misure organiche che consentano, come nelle altre armi, di eliminare nel grado le sacche, che dopo un certo numero di anni si formano, di ufficiali i quali, ripetutamente valutati e meritevoli di progredire, non vengono iscritti in quadro. Inconveniente, questo, che nell'Arma determina situazioni di particolare disagio, essendo già la progressione di carriera la più lenta nell'ambito delle tre forze armate.

A soddisfare le suaccennate esigenze tendono le norme per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le quali non necessitano di particolari illustrazioni.

Si ritiene soltanto opportuno evidenziare che: i posti organici del grado di colonnello previsti per il costituendo « ruolo

speciale» sono compresi nel numero massimo fissato per l'Arma dei carabinieri in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; i periodi di permanenza nei gradi di maggiore e di tenente colonnello sono allineati a quelli previsti per i pari grado del ruolo speciale unico dell'esercito; una norma transitoria tende a disciplinare, in sede di prima applicazione della legge, il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e, nel contempo, a salvaguardare eventuali aspettative acquisite da parte degli ufficiali interessati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la presentazione di eventuali emendamenti, nel rispetto delle norme regolamentari, comporterà un rinvio alla V Commissione bilancio comportando essi modifiche al testo che tanto faticosamente è stato realizzato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIRINDELLI. Una delle cause del disagio che affligge le forze armate risiede nel fatto che i militari, tanto più quelli che hanno maggiori responsabilità, reputano loro dovere ottenere dagli uomini il massimo perché pensano, in tal modo, di servire meglio la nazione; indubbiamente questo è giusto, ma fa sì che, spesso, essi si sentano scarsamente ricompensati in questo loro impegno.

Con particolare interesse essi guardano al lavoro di questa Commissione nella speranza che vengano eliminate quelle disparità che incidono sulla carriera e la vita degli individui.

Esaminando le tabelle dei ruoli allegate alla relazione e facendo il confronto di tali ruoli con quelli normali e considerata la differenza fra ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica alcune osservazioni s'impongono in maniera evidente. Nel ruolo speciale unico dell'esercito tutti gli avanzamenti sono ad anzianità e non è prevista nessuna condizione specifica nei vari gradi; esaminando i ruoli speciali della marina notiamo un avanzamento a scelta nel grado di capitano e che per ogni grado ci sono condizioni specifiche. Vorrei chiedere perché, trattandosi di ruoli speciali che hanno la stessa funzione, il ruolo speciale dell'aeronautica sia trattato a parte.

Da un ulteriore esame si rileva che nel ruolo normale dell'esercito a 1.265 capitani corrispondono 450 maggiori e 788 tenenti colonnello per un totale di 1.238 ufficiali,

cioè, praticamente, la sommatoria dei tenenti colonnello e dei maggiori è uguale a quella dei capitani; nel ruolo speciale unico dell'esercito a 1.113 capitani fanno seguito 560 maggiori e 844 tenenti colonnello per un totale di 1.404 ufficiali superiori; per il ruolo normale della marina a 366 tenenti di vascello seguono nel ruolo 385 fra capitani di corvetta e di fregata, mentre, nel ruolo speciale a 184 tenenti di vascello seguono 76 capitani di corvetta e 52 capitani di fregata; in aeronautica nel ruolo normale a 350 capitani fanno seguito 140 maggiori e 300 tenenti colonnello per un totale di 440 ufficiali superiori; nel ruolo speciale a 310 capitani fanno seguito 52 maggiori e 60 tenenti colonnello per un totale di 112 ufficiali superiori.

Quindi, i ruoli normali e speciali dell'esercito della marina e dell'aeronautica in nessuno modo corrispondono.

Può accadere, come mi risulta sia accaduto, che nell'ambito di una forza armata il direttore del personale vada in giro a parlare di una nuova situazione per gli ufficiali, proprio perché è stata fatta questa modifica. Quando, però gli ufficiali della marina vedranno quanto è stato fatto per l'esercito si chiederanno chi provvederà a metterli nelle stesse condizioni. A questo punto si potranno domandare se c'è una arma che cura di più il proprio personale.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che di organico non ha altro che il soggetto della stessa proposta di legge. Con questo non voglio dire che il relatore non si sia sforzato di approfondire la materia, però, secondo me, egli si è fidato dell'amministrazione e gli amministratori a loro volta di chi si dovranno fidare se noi ci fidiamo dell'amministrazione? Per questo propongo che le tabelle allegate alla relazione dell'onorevole de Meo vadano riviste. Mi riservo, perciò, di presentare un emendamento. La cosa è tanto più importante in quanto se le modifiche apportate ruolo di complemento comportano delle modifiche anche per il ruolo speciale, è evidente che esso comporterà delle modifiche per il ruolo normale.

A questo punto dobbiamo esaminare la questione con coraggio, tutti quanti insieme, per tentare di stabilire fasi di avanzamento che siano uguali ed accettabili. In particolare non si vede la ragione per cui da una parte l'avanzamento sia possibile per anzianità e dall'altra solo per scelta. Anche a questo proposito mi riservo di

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

presentare degli emendamenti che faranno riferimento ad una proposta di legge da me già presentata in materia.

PRESIDENTE. Per futura memoria desidero ricordarle che se gli emendamenti da lei preannunciati si riferiscono alle tabelle allegate *A* e *B*, saremo costretti a richiedere il parere alla V Commissione bilancio.

BIRINDELLI. Potrebbe accadere che nel corso della discussione si arrivi ad una normalizzazione e ad una equità nelle carriere che non comportino necessariamente una variazione della spesa con la conseguenza di dover richiedere alla V Commissione bilancio il parere.

PRESIDENTE. Mi riferisco alla ripartizione di spesa.

ANGELINI. Abbiamo discusso una settimana fa sulla condizione dei sottufficiali e degli ufficiali e da parte del gruppo comunista si è tentato di dare un contributo costruttivo, anche se il sottosegretario Radi ha ritenuto disgregatrice una parte delle nostre osservazioni; forse, perché mettevamo in luce con chiarezza e senza infingimenti la condizione esistente che è certamente disgregata. Pertanto, non avrebbe dovuto definire noi disgregatori, ma i responsabili di questo stato di cose. Noi abbiamo evidenziato la condizione di quel personale non per disgregare, ma proprio perché vogliamo dare il nostro contributo rinnovatore e costruttivo per superare incongruenze e ingiustizie che esistono.

Si potrebbe dire che la discussione della settimana scorsa continui oggi, perché usciamo dal generale per entrare nello specifico, in un argomento che era parte della ragione stessa del dibattito sul personale, ed è, quindi, possibile verificare se i discorsi rispondano ai fatti.

L'onorevole Buffone, prendendo la parola per il gruppo di maggioranza relativa, diceva che le cose sono cambiate, alludendo ad una posizione nostra di oggi che, secondo la sua interpretazione, sarebbe diversa da quella di ieri: ma è questa una interpretazione che noi contestiamo, specie per quanto riguarda il governo del personale, anche senza approfondire la cosa in questo momento.

Ma non è questo che voglio ora evidenziare di quell'intervento, bensì la vo-

lontà espressa dal gruppo della democrazia cristiana sulla necessità di aggiustare le cose che non vanno; voglio evidenziare una cosciente valutazione dell'essenziale, del riconoscimento che alcune o molte cose occorre cambiare.

Sappiamo anche noi che non si possono cambiare dall'oggi al domani tutte le cose che non vanno; ma l'importante per noi è che ogni volta che si presenta un provvedimento, lo si esamini in una visione nuova con la volontà di rimuovere le cause di malcontento; non il malcontento in sé, che non sempre può essere giustificato ad occhi chiusi — sarebbe assurdo rincorrere il malcontento per il malcontento, diventerebbe dimostrazione di debolezza — ma rimuovere le cause di ingiustizia, rimuovere le cose che coscientemente a noi appaiono ingiuste.

Se non farete così, onorevoli colleghi della maggioranza, vuol dire che voi usate un linguaggio quando dovete difendervi per le cose che non vanno e poi perseverate nella prassi tendente a disgregare di più quanto già è disgregato. Questo modo di operare sarebbe veramente disgregatore, onorevole sottosegretario di Stato Radi.

Noi abbiamo criticato la mancanza di un disegno organico che in una visione complessiva potesse stabilire giusti valori ed eliminare le sperequazioni ed i motivi di serio e giustificato malcontento; ed affermiamo in presenza di una proposta di legge, che abbiamo sollecitato e che vogliamo condurre a termine prima della sospensione dei lavori per le ferie estive, il nostro giudizio critico sul modo di affrontare le questioni del personale.

Siamo coscienti che in una scacchiera di equilibri precari il rimuovere un elemento può turbare il complessivo; siamo responsabili delle cose che prospettiamo e ci battiamo per cambiare la condizione di questi ufficiali del ruolo speciale della marina e del ruolo speciale unico dell'esercito perché sappiamo che la modifica della condizione assurda creatasi serve a prevenire un crollo morale in questi uomini. Non mi giudichi disfattista, onorevole sottosegretario, perché mi faccio portavoce di tanto malcontento, ma si tratta di ufficiali che da lungo tempo soffocano nel loro interno la sofferenza, l'amarezza e l'ingiustizia e che aspettano fiduciosi un nostro atto riparatore.

L'onorevole ministro nella sua relazione in sede referente in una sintesi molto bre-

ve, ha obiettivamente riportato la condizione degli ufficiali dei ruoli speciali. Sull'analisi della situazione non c'è, quindi, differenza di valutazione. Del resto, si tratta di constatare e di prendere atto di questa situazione.

Quello che ci stupisce è il fatto che il ministro possa ritenere che il provvedimento che viene presentato possa rispondere alle richieste di questi ufficiali dopo aver fatto quell'analisi cui mi riferivo prima. Come fa egli a ritenere che questa proposta di legge sia tesa a dare qualcosa a quanti per avere la certezza del posto furono indotti a passare dal ruolo di complemento al ruolo speciale e perdettero per questo il grado e la condizioni acquisite dopo anni di sacrifici?

Voglio sottolineare che su un punto evidentemente non si è riferita la verità al ministro, se si è fatto dire nella relazione della settimana scorsa alla nostra Commissione, quanto è detto a proposito dei ruoli speciali e cioè: «Un Comitato ristretto della Commissione difesa della Camera ha lungamente esaminato il problema e ha messo a punto un testo».

Il testo che viene in discussione, sia ben chiaro, non è del Comitato ristretto, ma è del relatore, onorevole de Meo, del Governo e dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, giacché nessuno dei membri del Comitato ristretto ha condiviso quel testo e ciò secondo noi va a merito degli onorevoli colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto.

Questo testo è la proposta di legge dell'onorevole de Meo alquanto peggiorata e non si può dire che abbia tenuto conto delle varie proposte di legge presentate in merito; e ciò perché due distinti scopi sono alla base delle proposte di legge che suggerirono la formazione del Comitato ristretto, nella speranza di poter realizzare un testo che tenesse conto di quei documenti; del resto la presidenza nell'indicarle distintamente le une dalle altre, lo ha messo più volte in evidenza.

Quali sono i fatti che occorre tenere presente? Le forze armate per una loro esigenza organica e funzionale hanno dato la possibilità di trattenimento in servizio nel complemento, in dipendenza della legge di bilancio, ad un numero di ufficiali, anche se il rapporto d'impiego nel complemento era precario dato la scadenza del contratto e il rischio di non rinnovabilità. Siccome non esiste nel complemento

un organico, anche se questo ruolo si è gonfiato a dismisura, la progressione di carriera, che come abbiamo visto significa anche progressione economica, non era condizionata dal posto vacante nel grado superiore: la promozione avveniva per anzianità e quindi ogni ufficiale trattenuto nel complemento ha fatto la sua normale carriera.

Il Ministero della difesa successivamente ha istituito i ruoli speciali in marina e il ruolo speciale unico nell'esercito. Con l'entrata in questi ruoli paralleli ai ruoli normali, gli ufficiali ottenevano il rapporto di impiego, passavano cioè in servizio speciale effettivo. La sicurezza del posto costava a questi la perdita del grado e l'inizio della carriera daccapo; a livello economico il passaggio avveniva con la retribuzione di sottotenente più gli scatti maturati in servizio; in effetti la paga complessiva diminuiva di 35-40 mila lire al mese cosicché questi ufficiali che ritornavano da capitano a sottotenente con anzianità di grado zero lo facevano al solo scopo di ottenere il rapporto di impiego: la diminuzione di retribuzione rimaneva per tutta la carriera ed anche in pensione.

Coloro che invece non vincevano o non partecipavano al concorso e rimanevano nel complemento, hanno continuato la loro carriera sia con i normali avanzamenti nel grado sia con i miglioramenti economici previsti dalla legge.

Mi sforzo, data l'importanza della materia, di essere ancora più chiaro facendo ricorso ad una esemplificazione. Prendiamo il caso di due ufficiali pari corso che sono entrati in servizio nel complemento alla stessa data e che erano ormai capitano o grado parificato per la marina: il vincitore del concorso, cioè quello che ha dimostrato di essere il migliore, senza demerito per l'altro vista l'obiettivo limitatezza dei posti, ridiventa, per ottenere il rapporto di impiego, sottotenente e ricomincia la carriera daccapo, come se il giorno in cui ha vinto il concorso sia il giorno dell'arruolamento, e comincia una carriera più lenta giacché il suo avanzamento nel nuovo ruolo è soggetto al vuoto del posto in organico — e se si guarda bene la condizione esistente nei ruoli speciali della marina ci si accorge che gli ufficiali sono rimasti fermi più a lungo della normale permanenza in grado —; mentre l'altro con un rapporto d'impiego precario, ha continuato la sua carriera passando maggiore e via di

seguito in ragione dell'anzianità complessiva nel grado, visto che la sua posizione fino al 1973 non aveva alcun vincolo mancando nel complemento l'organico.

Onorevole presidente, ho detto con più chiarezza nell'intervento della settimana scorsa in sede referente e sintetizzerò in questo intervento per non ripetermi, che le forze armate si sentiranno sempre più parte integrante della società della quale sono messe a difesa, quanto più avanzeranno nella loro condizione con l'avanzare della società e godranno dei benefici del processo evolutivo che altre classi con la lotta conquistano; in questo modo è possibile evitare momenti di frattura tra le forze armate e il resto del paese.

Abbiamo anche detto che noi non approvavamo l'azione dei sottufficiali ma che ritenevamo esistessero serie ragioni in quei movimenti, determinate dalla incapacità dell'ufficio legislativo del ministero di adeguare la condizione dei militari a quella dei lavoratori di altri settori.

Con la legge n. 90 del 1961, l'allora ministro della difesa onorevole Andreotti stabilì il rapporto di impiego per i dipendenti della difesa: ripeto nel 1961, quattordici anni fa, eliminò il contratto a termine per il quale le organizzazioni sindacali ed i lavoratori si erano battuti pagando questa conquista con diverse ore di sciopero. Il passaggio da temporanei a permanenti non costò nessuna perdita di grado o di retribuzione, nessuna perdita delle posizioni raggiunte, perché non è possibile immaginare che il tipo di rapporto d'impiego, precario o meno, possa modificare la capacità di impiego del personale. Rapportare questa conquista dei dipendenti della stessa difesa alle forze armate avrebbe dovuto significare che il passaggio dal complemento al ruolo speciale doveva avvenire senza perdita di grado.

Ho voluto ripetere questi concetti per evidenziare che fummo parte essenziale nella elaborazione della legge n. 824 del dicembre 1973 sugli ufficiali di complemento e ci battemmo contro la posizione del Governo che non voleva istituire il rapporto d'impiego.

La classe operaia con le lotte aveva superato i contratti a termine, aveva conquistato una legge, lo statuto dei diritti dei lavoratori, nella quale si evidenzia la conquista della giusta causa nei licenziamenti. Il contratto a termine (e non mi riferisco

a quello della prima ferma) permaneva di anno in anno per gli ufficiali di complemento tenendoli costantemente sotto una spada di Damocle. A causa delle loro condizioni questi ufficiali dovevano perdere ogni propria dignità, per loro esisteva solo il dovere non anche il diritto; erano le vittime di una mentalità che ritiene la disciplina e la dedizione al dovere non la conseguenza di consapevole e matura valutazione da parte degli ufficiali della funzione che svolgono le forze armate nel paese, ma un momento di imposizione, da nessuna parte codificato ma egualmente vincolante. Questi ufficiali erano le vittime di una mentalità gerarchica che ritiene di fare il suo dovere mettendosi al di sopra e al di fuori dello spirito e della lettera della Costituzione.

Pensate, onorevoli colleghi, che io abbia esagerato? Cercate di immaginare l'umiliazione morale e materiale, verso gli amici, i parenti, la società, i colleghi, verso se stesso, provata da un ufficiale che da capitano torna a rivestire il grado di sottotenente. Ebbene, gli ufficiali transitati nel ruolo speciale in quella condizione hanno ritenuto meno umiliante la retrocessione del grado, della permanenza nel complemento con contratto a termine: è questo che ci dà la misura di quanto fosse umiliante per gli ufficiali di complemento il contratto a termine.

Con la legge n. 824 del dicembre 1973 la Commissione difesa ha posto fine all'esistenza del contratto a termine per gli ufficiali di complemento almeno dopo la prima ferma, ed ha istituito un rapporto di impiego: si è fatta dunque giustizia per questi ufficiali eliminando una condizione non rispondente ai valori nuovi raggiunti nel rapporto d'impiego. Veniva però anche vanificata la ragione della perdita del grado per tutti coloro che si erano sottoposti ad un concorso per essere immessi nel ruolo speciale, unico modo per passare in servizio speciale effettivo prima dell'approvazione della legge n. 824 su richiamata. E si tenga conto del fatto che, senza demerito per i non vincitori del concorso visto che i posti erano limitati, coloro che transitavano nel ruolo speciale e nel ruolo speciale unico erano i migliori.

Sono questi i motivi per cui la settimana scorsa mettevo in evidenza come con le leggi da noi emanate, con le leggi che dovrebbero essere ispirate ad una Costituzione che nelle linee fondamentali mira a

stabilire a parità di condizione una parità di diritto, noi siamo stati portati — proprio perché non si è voluto affrontare il problema in maniera globale — a commettere una grossa ingiustizia nei confronti degli ufficiali transitati nel ruolo speciale prima del dicembre 1973.

Di tanta ingiustizia non credo possa darsi colpa al Parlamento nel suo insieme, giacché è la conseguenza del porre all'esame leggi che risultano sempre parziali e limitate di volta in volta a settori e ruoli, senza la possibilità di operare in una visione globale. Io ricordo che quando discutemmo la legge n. 824 per il complemento, non fummo solo noi comunisti ad accorgerci che approvare quella legge era necessario, ma che si imponeva contemporaneamente una verifica delle condizioni di coloro che con altre leggi e in altro modo avevano ottenuto il rapporto d'impiego, per rimuovere le contraddizioni.

L'onorevole Lattanzio, allora sottosegretario per la difesa, faceva allora presente che approvare il rapporto d'impiego nel complemento significava rompere un equilibrio; per cui non si voleva concedere il rapporto d'impiego. Il problema era — per i componenti della Commissione difesa — a che livello determinare l'equilibrio; ed anche allora l'ufficio legislativo del Ministero della difesa si oppose ad ogni esame, in quella legge, delle condizioni di danno arrecato a coloro che, prima del dicembre 1973, per ottenere il rapporto d'impiego erano stati costretti a retrocedere di grado; è per questa netta opposizione che si è creata una condizione che — come dicevo prima — è in contrasto con lo spirito del dettato costituzionale. Oggi ci troviamo nella condizione che ad una parte di ufficiali abbiamo riconosciuto il rapporto d'impiego senza far perdere loro nulla, conservando cioè la condizione acquisita; mentre ad un'altra parte di essi, alla parte più meritevole, per ottenere il rapporto d'impiego sono stati cancellati, con un colpo di spugna, anni di sacrificio, di servizio, di grado. Non vi sembra questo, onorevoli colleghi, un giusto motivo di malcontento?

Quella posizione del dicembre 1973, dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, non è stata modificata, ecco perché il testo presentato — che non è un testo unificato delle proposte di legge in discussione — cerca solo di stabilire una normativa nuova per aiutare l'alimentazione del ruolo speciale — per far vivere cioè quel ruolo —

senza nulla riparare al danno arrecato da leggi precedenti.

Da questo testo gli ufficiali dei ruoli speciali rimangono mortificati in loro stessi ed umiliati nei confronti dei loro colleghi di corso rimasti nel complemento, che ieri erano meno capaci e che oggi sono loro superiori di grado.

Ma l'assurdo, il ridicolo, sta nel fatto che mentre nella Commissione ci siamo battuti per trovare il modo di far riconoscere una parte del servizio prestato nel complemento agli ufficiali che sono transitati dal complemento al ruolo speciale unico, nel testo che ci viene presentato, è stato aggiunto dall'ufficio legislativo del ministero il riconoscimento del periodo fatto nel complemento a coloro che provengono dal ruolo normale.

Mi chiedo se ci rendiamo conto che era un provvedimento atteso, perché doveva riparare i danni per un gruppo di ufficiali del ruolo speciale, ai quali invece si dice no, pur concedendo ad altri le stesse cose.

Ma scherziamo, o vogliamo misurare sino a che punto arriva la sopportabilità di questi uomini? È questa la vostra scelta politica? O questa è la strada disgregatrice che vi consiglia di percorrere l'ufficio legislativo del Ministero della difesa?

Ritornando all'essenziale, cioè alla condizione ingiusta in cui versano gli ufficiali del ruolo speciale, vogliamo riparare i grossi errori che sono stati commessi? Anche se non possiamo ricostruire la carriera giuridica, anche se non possiamo far loro recuperare la perdita subita in maniera totale, con una buona legge — che non può essere il testo presentato in Commissione — possiamo fare qualcosa che trovi almeno, nella dimostrata nostra buona volontà, la comprensione degli ufficiali interessati. Per fare questo è necessario svincolarsi dalle pressioni dell'ufficio legislativo dello stato maggiore e agire per nostra conoscenza e volontà politica.

Quando discutemmo la legge n. 824, il nostro gruppo mise in evidenza la condizione oggi esistente e chiese — si può vedere negli atti parlamentari — che si unificasse il complemento e il ruolo speciale, ricostruendo la carriera degli ufficiali transitati nel ruolo speciale. I nostri emendamenti furono respinti e la maggioranza, non potendo sfuggire alla situazione da noi evidenziata, si impegnò con un ordine del giorno a rivedere la condizione degli uffi-

ciali del complemento transitati nel ruolo speciale.

Qualcuno dirà che la proposta di legge dell'onorevole de Meo era stata presentata prima dell'approvazione della legge n. 824; ma proprio questo ci dice che quel progetto di legge — che è poi quello in discussione, alquanto peggiorato — non risponde alla volontà espressa dalla Commissione nell'ordine del giorno accettato dal Governo, perché quella proposta di legge era stata presentata con la volontà di non concedere il rapporto d'impiego al complemento; ed è anche per quanto dirò che ho richiamato all'inizio la diligenza di dividere le proposte di legge in due gruppi, da parte della presidenza, quando sono state messe all'ordine del giorno per chiedere la sede legislativa.

Un numero di proposte di legge, fra cui quella dell'onorevole de Meo, si preoccupa esclusivamente di salvaguardare l'alimentazione del ruolo e non affronta minimamente la possibilità di sanare un'ingiustizia.

Del resto, la possibilità di alimentazione del ruolo, è l'unica preoccupazione avanzata anche dallo stato maggiore che si è opposto ad ogni miglioramento. Infatti, onorevoli colleghi, a seguito della legge n. 824, che ha stabilito il rapporto d'impiego nel complemento, è venuta a mancare la ragione incentivante di partecipazione ad un concorso che prevede con la degradazione la condizione di ricominciare con più lentezza la carriera daccapo. Nessuno più in queste condizioni avrebbe partecipato ai concorsi, che sono andati deserti, e se, successivamente, potrà esservi partecipazione, non sarà più certamente da parte di chi ha già superato la prima raffermata. Non è più qualificante per le forze armate il ruolo speciale; per questo si tende con questa proposta di legge non a riparare un torto, ma a permettere l'alimentazione del ruolo. Nella proposta di legge in discussione, si cerca sostanzialmente di aumentare il «tassa d'avanzamento», avvicinandolo a quello del ruolo speciale, creando così le condizioni perché il ruolo speciale continui ad essere alimentato. Si capisce, onorevole presidente, che è solo un fatto normativo, non riparatore.

E non si può ritenere soddisfatto l'onorevole ministro, dicendo che vi è stata anche una sanatoria economica, solo perché, rendendosi conto che agli ufficiali che hanno perso otto o dieci anni di servizio

nel complemento non si dava niente, con la proposta di legge de Meo si è aggiunta — è questa la novità del testo presentato oggi in Commissione — una elemosina di 10 mila lire circa al mese per compensare la perdita di carriera per il periodo prestato nel complemento, a tutti coloro che erano transitati nel ruolo speciale prima della legge n. 824, riconoscendo per quel periodo gli scatti biennali aggiuntivi.

Questo riconoscimento, come ebbi a dire l'altro giorno, è certamente una conseguenza delle tante documentate sollecitazioni fatte dal nostro gruppo nel Comitato ristretto; devo sottolineare, però, che nemmeno ai fini economici si è voluta imboccare la strada giusta; per un ufficiale che è tenente — mentre il suo pari corso del complemento che non ha vinto il concorso, è capitano o maggiore — la perdita non è quella degli scatti, ma del valore di essi, della differenza del parametro, dell'assegno perequativo, dell'assegno integrativo speciale. Pertanto la differenza economica non può essere vista con gli scatti aggiuntivi, e gli ufficiali interessati per questo l'hanno definita un'elemosina.

La soluzione economica da noi prospettata si può ottenere solamente svincolando la progressione economica da quella di carriera, dando la remunerazione che percepisce il più alto in grado dei pari corso di qualsiasi ruolo rimasto nel complemento.

Non è un regalo questo, ma è fare giustizia.

L'altro gruppo di proposte di legge tende invece a far riconoscere con provvedimenti aventi carattere transitorio una parte, sottolineo; solo una parte del periodo trascorso nel complemento ai fini della carriera; e diciamo subito che ciò è possibile con molta semplicità e senza sconvolgere alcuna graduatoria. Appare più facile la possibilità per quanto riguarda l'esercito, visto che tutti coloro che provengono dal complemento sono ancora tenenti; appare un poco più complicato, ma possibile, anche per la marina.

Certo, nemmeno con le proposte di legge sostenute dal nostro gruppo, è possibile compensare questi ufficiali del ruolo speciali tutta la perdita subita perché tutte le soluzioni che si indicano, che non hanno come obiettivo la ricostruzione della carriera per rivalutare a tutti gli effetti il periodo prestato nel complemento, non possono essere considerate una sanatoria. E

voglio evidenziare non solo che le soluzioni indicate sono parziali ma anche il motivo del riconoscimento è parziale, il che va a merito di un responsabile nostro atteggiamento.

Ci siamo resi conto che non si può ricostruire la carriera ai fini giuridici, di grado, agli ufficiali del ruolo speciale provenienti dal complemento senza creare altre sperequazioni, senza cioè sconvolgere le graduatorie esistenti; ciò perché il ruolo speciale è alimentato anche dai sottufficiali che verrebbero scavalcati in grado e in graduatoria. Di questo abbiamo tenuto conto responsabilmente anche nel Comitato ristretto, ed è per questo che abbiamo abbandonato sin dall'inizio, tutti noi componenti il Comitato ristretto, l'idea della ricostruzione della carriera, pure se siamo convinti che questa è l'unica soluzione per una sanatoria globale del danno ricevuto dagli ufficiali del ruolo speciale.

Contemporaneamente al richiamo del nostro responsabile atteggiamento, però, sento il dovere di evidenziare che nella discussione di questo provvedimento è in gioco non solo un giusto, anche se parziale, atto riparatore e di giustizia nei confronti di ufficiali che hanno subito un ritardo di carriera, ma è in gioco anche il potere di legiferare della Commissione difesa; è in gioco se nelle leggi deve valere la volontà politica espressa dai partiti che siedono in questa Commissione o se questa volontà deve essere subordinata agli organi tecnici.

Voglio riferire ai colleghi che in un incontro con gli organi tecnici dello stato maggiore della difesa, al quale ho partecipato per espressa volontà del Comitato ristretto, nell'esprimere la volontà di tutte le forze politiche, mi fu risposto da chi in quell'occasione rappresentava lo stato maggiore che una legge così non l'avremmo avuta mai: una legge cioè come quella che voleva il Comitato ristretto, che a sua volta rappresenta la Commissione difesa. Al che feci notare che a legiferare era il Parlamento e non loro.

Quello che mi dispiace di dover aggiungere alla inopportuna espressione di chi rappresentava lo stato maggiore è il fatto di uomini politici (per i quali, nel rispetto delle loro idee, la mia stima è incondizionata e che si sono battuti con me per trovare una soluzione giusta del problema), in virtù di queste pressioni dell'ufficio legislativo dello stato maggiore, hanno finito per modificare il loro atteggiamento.

Superata questa prima fase di carattere generale del mio intervento, nel quale ho voluto evidenziare la condizione degli ufficiali del ruolo speciale e dimostrare contemporaneamente il carattere esclusivamente normativo e niente affatto riparatore del contenuto della proposta di legge in discussione, voglio riferirmi ora ai correttivi che noi proponiamo ed alla validità o meno dei motivi di opposizione fatti presenti dagli organi tecnici dell'ufficio legislativo dello stato maggiore.

Sostanzialmente noi riteniamo possibile per l'esercito una norma transitoria che riduca la permanenza nel grado di tenente a quattro anni per tutti coloro che sono transitati nel ruolo speciale unico prima del dicembre 1973 e che gli anni prestati in più nel grado di tenente vengano valutati come trascorsi nel grado di capitano; per la marina si tratta di operare migliorando il tasso di avanzamento, di agire su una giusta alimentazione, di retrodatare l'applicazione del beneficio e, mediante i vuoti di organico, di permettere il recupero di alcuni anni con l'avanzamento.

Visto che siamo in sede legislativa e che durante la discussione in sede referente sono stati richiamati i contrasti che hanno ritardato l'iter del progetto di legge nel Comitato ristretto ed anche perché vogliamo che questi motivi di contrasto appaiano nel resoconto parlamentare per sfalare con questo atto, che invieremo agli ufficiali interessati, le voci fatte circolare artatamente e per far sì che ogni ufficiali sappia chi ha difeso la sua condizione, io farò cenno a questi contrasti nell'argomento la proposta di legge. Per facilitare il compito tratterò distintamente le soluzioni proposte per le due armi cominciando dall'esercito.

Tutti i gruppi politici rappresentati nel Comitato ristretto hanno confermato la volontà di ridurre il periodo di permanenza nel grado di tenente a quattro anni per i corsi formati prima della legge n. 824: una norma transitoria, ferma restando nella normativa della legge la permanenza nel grado a sei anni. Per tre volte questa decisione di accordo è stata demandata al Governo ed agli organi tecnici dell'ufficio legislativo dello stato maggiore per verificare la validità applicativa.

La prima obiezione degli organi tecnici fu quella che quattro anni di permanenza nel grado di tenente è quanto prevede la legge di avanzamento per il ruolo normale ed essendo il ruolo speciale unico un ruolo

lo parallelo non si può parificare la condizione senza creare malumori nel ruolo normale.

Nel Comitato ristretto, tenendo conto che questi ufficiali del ruolo speciale unico avevano trascorso di media quattro anni ed otto mesi come ufficiali di complemento prima di passare nel ruolo speciale unico, non ritenemmo l'argomentazione del Governo e dell'ufficio legislativo dello stato maggiore sufficientemente valida per opporsi ad una volontà politica. Pur tuttavia facemmo notare che noi non volevamo parificare la condizione del ruolo speciale unico a quella del ruolo normale giacché la soluzione indicata aveva carattere transitorio e facemmo presente la propensione a subordinare la promozione dell'ufficiale del ruolo speciale unico, anche per la parte transitoria, alla avvenuta promozione del pari anzianità di grado del ruolo normale.

Si capiva bene che l'obiezione posta e ripetuta la seconda volta era esclusivamente una pignoleria nei confronti di questi ufficiali, anche perché dimostrammo nella seconda riunione che si sono fatte promozioni da tenente a capitano nel complemento, per corsi interi, con anzianità di due anni ed otto mesi, con anzianità di tre anni e due mesi e che tutto il rispetto di una gerarchia di valori, che pure è necessaria, è stato messo in evidenza solo nei confronti di questi ufficiali del ruolo speciale unico che hanno diritto ad una legge riparatrice.

Altre due obiezioni ci furono fatte dagli ufficiali dello stato maggiore nell'ultimo incontro. Ci fu riferito che alcuni ufficiali del complemento, prima dell'istituzione del ruolo speciale unico sono transitati nel ruolo normale risultando svantaggiati nei confronti dei beneficiari della norma transitoria. Ed uno dei due ufficiali che rappresentavano lo stato maggiore si qualificò facendo presente che era uno di quelli transitati dal complemento al ruolo normale. La cosa mi sembrò assurda visto che si tratta di due ruoli distinti; ma ho esaminato successivamente la questione ed ora mi sembra assurdo che venga formulata una tale obiezione. Perché, per il passaggio nel ruolo normale, che avveniva quando non era ancora stato istituito il ruolo speciale unico, occorre che gli stessi meriti e caratteristiche che occorrono oggi per passare nel ruolo speciale unico.

Inoltre, ci è stato riferito che coloro i quali sono passati nel ruolo normale hanno fatto quattro anni col grado di tenente

— tale è la permanenza in quel grado nel ruolo normale — quindi, senza tener conto di altri vantaggi carrieristici di cui hanno goduto quelli che sono passati nel ruolo normale dal complemento, la riduzione provvisoria a quattro anni, per il grado di tenente, crea parità e non motivi di obiezione.

L'ultimo rilievo che ritengo di dover fare, e che ha un minimo di validità è quello dell'esistenza nel ruolo speciale unico di due — dico due — capitani provenienti dal ruolo normale, che nonostante la loro anzianità, sono superati da coloro che provengono dal primo corso del ruolo speciale unico.

Il Parlamento ha fatto leggi alle quali mancava solo la fotografia, per valori molto inferiori a quelli richiesti oggi; del resto, sarebbe sufficiente anticipare di un mese la promozione di quei due capitani per superare ogni motivo di lagnanza.

In definitiva, è chiaro che i rilievi non possono essere né di natura formativa, né di maturazione, né di impiego giacché, innanzitutto, la permanenza nel grado è finalizzata alla maturazione di una preparazione specifica, per cui non si può non tener conto che questi ufficiali hanno già fatto un periodo di servizio nel grado di tenente di complemento che, sommato a quello fatto da tenente nel ruolo speciale unico, supera enormemente il periodo massimo previsto per tale formazione.

In secondo luogo, se la promozione è finalizzata anche ad una logica maturazione legata all'età, non si può non tener conto che gli ufficiali in questione hanno già un'età che, semmai, non è più compatibile con il grado di tenente.

Da ultimo, se la promozione è legata alla possibilità di impiego, non si possono chiudere gli occhi di fronte al fatto che, mentre in organico esiste la necessità di impiegare 1.113 capitani, in effetti, i capitani sono soltanto 9 e molti tenenti svolgono, di fatto, le funzioni di capitano.

Quello che voglio chiedere agli onorevoli colleghi è se pensano di poter negare questo beneficio, a chi è stato umiliato dalle nostre leggi a chi, per ottenere il rapporto di impiego che era un diritto, ha visto cancellare i frutti del proprio sacrificio e grado. In presenza del fatto che questo beneficio non crea sperequazioni, non ha difficoltà di posti in organico, non stravolge nessuna graduatoria, come si può dire di no?

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Per quanto riguarda la tabella organica del ruolo speciale unico io pregherei i colleghi di controllarla: si accorgeranno del perché siamo costretti continuamente in questa Commissione a fare «leggine» per sbloccare gli intasamenti nei ruoli.

Se si guarda, ad esempio, la colonna «Forme di avanzamento al grado superiore» si può notare che, sino al grado di tenente colonnello, la promozione si effettua per anzianità; il più anziano, se non ha demeriti, ha diritto di essere promosso prima, indipendentemente da tutto il resto. Noterete che l'organico per il grado di sottotenente e tenente è di 1.120 unità e la permanenza complessiva in questi due gradi è di otto anni (visto che nella normativa si vuole fissare in sei anni la permanenza nel grado di tenente).

Per stabilire l'alimentazione del ruolo, basta dividere 1.120 per otto e si ottiene il risultato di 140; si deve avere, quindi, per coprire quell'organico, una media di 140 arruolati ogni anno. In verità, sino ad oggi, ne sono stati arruolati di più, giacché l'organico attuale dei soli tenenti è di 1.284. Non è questo quello che voglio evidenziare bensì il fatto che dei 1.284 arruolati in otto anni, nessuno ha lasciato il servizio; e si capisce bene il perché: un ufficiale che entra nel ruolo speciale unico farà del servizio militare la sua professione.

Ebbene, continuando di questo passo — voglio anche ammettere che cinque ufficiali l'anno lascino il servizio — dal momento che non c'è selezione, cioè viene a mancare la possibilità di scartare i cosiddetti «meno idonei», giacché — ripeto — la promozione è per anzianità, si presentano 135 promuovendi l'anno al grado di capitano. La permanenza nel grado di capitano è di dieci anni.

Ho chiesto a mio figlio, che ha finito la seconda elementare: «Se metto 135 lire l'anno nel tuo salvadanaio, dopo dieci anni quanti soldi trovi?». Mio figlio ha risposto: «1.350 lire». I tecnici del ministero della difesa avrebbero risposto 1.113 lire!

Cosa significa tutto ciò, onorevoli colleghi?

Che i primi sette corsi passeranno al grado di capitano al compimento del sesto anno di anzianità nel grado di tenente e, dal momento che sono 1.140, riempiranno l'organico del grado di capitano; siccome poi, per tre anni (sino al compimento del decimo anno per il primo corso transitato)

nessuno può essere promosso maggiore, per tre anni, anche se i tenenti dell'ottavo corso hanno raggiunto il sesto anno di anzianità, non potranno essere promossi perché mancano i posti in organico.

La conclusione è che la permanenza nel grado di tenente, per coloro che frequentano l'ottavo corso, sarà non di sei, ma di nove anni. E questo non è casuale ma dettato da precise norme.

Se tutto ciò è fatto secondo un disegno predeterminato, bisogna che il legislatore lo sappia: il fatto che i sei anni stabiliti dalla proposta di legge diventino poi nove configura una sorta di inganno o nei confronti degli ufficiali, che non saranno promossi, o nei confronti del Parlamento, che dà la sua approvazione ad una norma che non viene, di fatto, rispettata.

Ma c'è di più. Nella legge di avanzamento dell'esercito esiste già un articolo simile a quello che si voleva introdurre per l'Arma dei carabinieri in base al quale i capitani del ruolo normale, che sono stati esaminati tre volte e che sono risultati idonei, ma che non sono iscritti nel quadro di avanzamento, passano nel ruolo speciale unico e sono promossi, in pari data, al grado di maggiore. Consultando l'annuario ci si può rendere conto dell'intasamento esistente nel grado di capitano del ruolo normale: ufficiali che saranno passati nel ruolo speciale unico occupando i posti di maggiore in una misura elevata, se i calcoli non mi ingannano, almeno in ragione di quaranta l'anno. Questa condizione voluta dall'organico e che viene allegata alla proposta di legge, permetterebbe la immisione nel grado di maggiore, dopo la permanenza prevista nel grado di capitano, solo ai primi tre corsi e, quindi, aumenterebbe automaticamente la permanenza nel grado di capitano a più di undici anni già per il quarto corso; cosa che si ripercuoterebbe a sua volta sui tenenti che vedrebbero ulteriormente peggiorare la loro posizione.

In questa discussione sull'organico, il problema non riguarda tanto le permanenze nei gradi, quanto l'inganno operato nei confronti di chi partecipa al concorso dopo aver valutato le permanenze nei gradi, ed è certo che queste ultime, in mancanza di un suo demerito, verranno rispettate; successivamente si sentirà ingannato da un organico che non permette il rispetto di quanto previsto nell'articolato, della proposta di legge.

A questo punto, è lecito chiedersi se si può approvare una tabella che recita queste brutture: non è forse questa la ripetizione di quanto è accaduto per i sottufficiali dell'aeronautica che oggi, giustamente, stanno dimostrando contro chi li ha ingannati?

Non credo che responsabilmente la Commissione possa approvare una simile preconstituita bruttura.

Per quanto riguarda la marina, desidero innanzitutto rilevare che il discorso sin qui portato avanti è valido pure per questa arma, anche per quel che concerne la progressione di carriera.

Alcuni aspetti essenziali che vogliamo trattare sono le ambiguità degli organi tecnici dell'ufficio legislativo dello stato maggiore e del Governo. Non voglio angustiare i colleghi con la documentazione riguardante il fatto che molti ufficiali sono e saranno colpiti da limiti d'età nel grado di tenente di vascello; è evidente però che questo fatto mette in luce due contraddizioni: la prima è quella della differente valutazione fra impiego civile e militare — e ci richiamiamo, con questo, ai concetti iniziali di questo intervento —; la seconda è quella della differente possibilità di carriera nella stessa marina.

Alcuni mesi fa, abbiamo approvato una legge che istituisce il grado di capitano di corvetta nel CEMM, per cui un militare che fa la carriera da sottufficiale in virtù di quella legge può raggiungere il grado di capitano di corvetta; mentre un militare che ha fatto la carriera di ufficiale può essere raggiunto da limiti di età nel grado di tenente di vascello. Quali obiezioni lo stato maggiore ha posto ad uno sviluppo di carriera più armonico? Non si può aumentare il tasso di avanzamento più di quello previsto nella tabella senza capovolgere un rapporto ottimale fra ruolo normale e ruolo speciale.

Ritornando al discorso iniziale, onorevole sottosegretario, qualcuno può dire: ma voi volete che si promuovano tutti? No! vogliamo diminuire la sacca dei ripetenti ed evitare che le eccedenze di un anno diventino un forte appesantimento per l'anno successivo: tutto ciò fino a quando non si giungerà all'affermazione di voler svincolare la carriera economica da quella giuridica.

Gli emendamenti che presenteremo sono un tutt'uno organico e prevediamo, nella visione prospettata, un recupero per gli uffi-

ciali del ruolo speciale, se non di una parte del servizio fatto nel ruolo di complemento almeno, di una parte delle permanenze in più fatte nello stesso ruolo speciale in virtù degli intasamenti nei quadri.

Argonteremo meglio la nostra proposta, anche per quanto riguarda la marina, quando passeremo all'esame dell'articolo.

BUFFONE. Pur complimentandomi con la esposizione del collega Angelini desidero fare una breve puntualizzazione.

A mio giudizio, non è del tutto esatto il giudizio che egli ha tracciato delle forze armate e della loro storia in questi ultimi anni anche se la sua critica è elegante, studiata alla perfezione e con dati e riferimenti critici apprezzabili.

Il problema delle forze armate, nel nostro paese, non può essere disgiunto da quello sociale; il dramma che abbiamo vissuto con la sconfitta nell'ultima guerra non si è potuto cancellare in breve tempo e non ci ha permesso di scrivere su una lavagna vergine la costituzione delle nostre forze armate; abbiamo dovuto formulare dei programmi e degli organici che tenessero conto delle esigenze e delle realtà del momento; abbiamo dovuto, necessariamente, assimilare tutti i fatti negativi che venivano dalla guerra e cercare con una serie di provvedimenti di ordine sociale di attenuare il tormento e il travaglio di intere generazioni.

Tutte le forze politiche si sono trovate concordi nell'accogliere le esigenze e le istanze che provenivano da gente la quale reclamava un posto di lavoro che ci trovavamo impossibilitati ad offrire; cominciammo allora con la legge sullo sfollamento volontario e obbligatorio e a tutti demmo un assegno pari all'80 per cento del loro stipendio: così abbiamo ricostituito il tessuto delle nostre forze armate, ma, necessariamente, abbiamo dovuto mantenere un ruolo normale elefantino rispetto alla reale consistenza militare del dopoguerra non potendo dimenticare la grande massa di ufficiali costituitasi durante il conflitto.

Ad un certo momento, ci siamo trovati di fronte alla esigenza di alimentare la disponibilità degli ufficiali per l'inquadramento dei reparti, nonché alla necessità di sbloccare la situazione degli organici in rapporto a quella che era la con-

dizione dolorosa del ruolo normale unificato e non distinto per armi.

Nel 1955 si cercò di ovviare a questa situazione abnorme, ma, quando istituimmo i primi organici, ci rendemmo conto che si andava determinando uno stato di scompenso nell'ambito delle forze armate; fu allora che venne l'idea dell'istituzione del ruolo speciale che avrebbe dovuto essere parallelo al ruolo normale dell'esercito. Il ruolo speciale era nato con l'intento di farvi transitare di autorità gli ufficiali, di sbloccare la carriera di chi restava nel ruolo normale dando una collocazione ed una possibilità di sfogo nel grado di colonnello a chi, nel ruolo normale, non avrebbe mai potuto arrivarvi.

Venuto il progetto di legge in Parlamento, non si è accettato il principio del ruolo speciale d'autorità, in quanto si è visto in esso una limitazione della libertà del cittadino. Ecco che l'intervento del Parlamento ha determinato la confusione nel ruolo speciale, perché quel ruolo nel quale si doveva transitare d'autorità, ha finito col diventare un ruolo nel quale si transita a domanda per cui il ruolo speciale, che aveva una sua consistenza organica, è rimasto completamente vuoto. È stato compito del Parlamento, preso atto delle proteste che venivano da parte degli ufficiali, di colmare quei posti vacanti. Così è stata approvata una legge in forza della quale quelli che si trovano già in ausiliaria, vengono immessi nel ruolo speciale che aveva posti disponibili per tutti. In questo modo si è creato un intasamento nel ruolo normale, nel ruolo speciale da parte di ufficiali provenienti dal ruolo normale, dall'ausiliaria, dal complemento. Allora, in questo calderone, in cui sono affluite le forze più eterogenee, tutto è cominciato a ribollire, e in maniera particolare proprio nel momento in cui abbiamo approvato la legge riguardante gli ufficiali di complemento, cioè quando il Parlamento si è fatto carico delle esigenze del complemento ed ha elaborato una legge con cui ha inteso accontentare il complemento non tenendo conto degli ufficiali.

ANGELINI. Se ne tenga conto, allora.

BUFFONE. Infatti, coloro che hanno partecipato al concorso o lo hanno vinto si sono visti passare dal grado di capitano a quello di sottotenente pur di transitare nel ruolo normale. Ma nel ruolo speciale,

nel servizio permanente effettivo, nel ruolo normale c'è stata un'altra disposizione. Il provvedimento che ha danneggiato non è stato il passaggio dal complemento al ruolo speciale, ma il passaggio dal complemento al servizio permanente effettivo. In quel caso, infatti, c'è stata la perdita del grado. Virtualmente abbiamo perduto per cui quando manipoliamo il materiale inserito nel ruolo speciale per tentare di capire meglio le esigenze di ciascuno, dobbiamo prendere gli annuari e fare le dovute comparazioni, altrimenti quelli provenienti dal complemento, quelli che sono nel ruolo speciale rischierebbero di trovarsi in situazioni di grave ingiustizia.

Perché dobbiamo svilire quanto abbiamo fatto approvando la legge sul complemento? In quel caso cominciammo una battaglia che tutt'oggi combattiamo a favore dei ruoli speciali e dei ruoli normali.

Da parte dell'opposizione sono stati preannunciati alcuni emendamenti che il gruppo della democrazia cristiana vorrà meglio esaminare al fine di valutarli nella loro giusta portata e, nel caso, di migliorarli.

Ciò che mi sembra veramente disgregante è il costante attacco, riprodotto nella relazione fatta dall'onorevole Angelini poco fa, alla gerarchia e allo stato maggiore.

NAHOUM. L'onorevole Angelini ha parlato di ufficio legislativo dello stato maggiore, non dello stato maggiore.

BUFFONE. È questo un modo di discutere disgregante. È il preparare questo costante attacco alla gerarchia che non è possibile accettare, perché questo è disgregante. Non parliamo poi della esigenza di adeguare gli strumenti legislativi per cercare di contenere le esigenze delle varie componenti delle forze armate. Facciamo in questo caso, indiscutibilmente, opera costruttiva nell'interesse delle stesse forze armate e nello stesso tempo opera socialmente apprezzabile. Ma quando, in definitiva, facciamo alcuni riferimenti senza riscontro nella verità, perché lo stato maggiore e l'ufficio legislativo dovrebbero essere contrari agli ufficiali del ruolo speciale unico? Se ad un certo momento la comparazione non portasse ad un sollievo generale, creando una situazione di grave turbamento, perché non si è potuto dare il riconoscimento del servizio pregresso ai vincitori del concorso transitati nel ruolo normale? Perché in questo modo si sarebbe determinata una

turbativa in tutta la legge di avanzamento, in tutti i ruoli. Bisogna quindi trovare un congegno che consenta di non danneggiare questi, dal momento che abbiamo posto i problemi degli ufficiali delle forze armate, e che consenta di contemperare le esigenze degli uni e degli altri. Nel momento in cui il Parlamento si accinge al riordino delle forze armate ed elabora un provvedimento che sia in sintonia con le esigenze del ruolo speciale, del ruolo normale e del complemento, compie un atto produttivo per l'economia delle nostre forze armate.

Ho sentito parlare di riduzione a quattro anni per la promozione a capitano. Noi abbiamo già, nel corso di questi anni, approvato una prima legge che riduceva da otto (perché otto erano gli anni di permanenza nel grado prima di una promozione) a sei anni il tempo necessario per la promozione di un ufficiale dei carabinieri da tenente a capitano. È necessario, nello stesso tempo, fare la debita comparazione con quanto è previsto per i piloti dell'aeronautica di pari grado.

Quando parliamo del complemento è necessario approfondire la materia in maniera da rendere esplicita la situazione. Ripeto, si tratta di un discorso che dobbiamo fare con molta e grande responsabilità, perché si tratta di una legge fondamentale anche se non conclude definitivamente il discorso. Infatti, che senso ha che la Commissione difesa abbia fatto una organizzazione gerarchica in senso piramidale, mentre e dopo un certo numero di anni tale piramide costringe ad un passaggio obbligato?

Tale passaggio obbligato sta nella promozione da tenente a capitano quando si passa per anzianità (siano quattro, sei od otto gli anni), mentre per la promozione da capitano a maggiore si aveva la possibilità di essere ammessi al concorso per maggiore o ufficiale superiore con la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti. E allora virtualmente si arriva ai 19 anni 6 mesi e 1 giorno senza il compimento dei quali si veniva congedati senza diritto alla pensione. Noi abbiamo fatto la legge sul complemento e per comprendere le esigenze della pensionabilità del personale abbiamo stabilito la possibilità di essere tratti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per avere la pensione. In una seconda legge sul complemento abbiamo stabilito, poi, per

ogni grado il limite massimo di età fino al quale era possibile rimanere in servizio.

Ora bisogna vedere cosa bolle nel pentolone del ruolo speciale. Ci troveremo di fronte a mille casi particolari perché questi ufficiali hanno le più varie provenienze ed ognuno ha un suo caso personale da esporre, come già avvenuto per gli ufficiali di complemento. Ma come questi ultimi alla fine si sono tutti dichiarati a favore dell'applicazione della legge che li riguardava, la stessa cosa faranno gli ufficiali del ruolo speciale di fronte a questo testo. Si tratta di migliorarlo nei limiti del consentito, e per questo c'è tutta una serie di emendamenti che permettono di approfondire la materia. Ma un discorso che stronchi tutto il lavoro del relatore, che ha impiegato tanto tempo e tanta buona volontà, mi sembra ingiusto e ingeneroso.

Il problema per noi resta aperto, anche se come gruppo democristiano diciamo che la proposta di legge deve andare in porto nel più breve tempo possibile perché nel frattempo la gente muore. E di fronte a gente che aspetta perché con questo provvedimento avrà la possibilità di arrivare con una certa celerità a determinati gradi, non dobbiamo creare attraverso questo progetto di legge una situazione in forza della quale con molta probabilità veramente disgregheremo le forze armate per cui saremo poi costretti ad emanare un'altra legge relativa alle carriere del ruolo normale.

Quando noi affrontiamo questi problemi sappiamo che la libertà e la democrazia hanno luci d'ombra: in regime di libertà e di democrazia tutti contano ed hanno la possibilità di migliorare la propria condizione attraverso l'azione legislativa. E dove tale possibilità non esiste si cancella, si scrive di nuovo la storia di tutto il paese. Noi in virtù della democrazia e della libertà abbiamo dovuto inaugurare il nuovo, ma tenendo conto del vecchio, per salvaguardare la dignità della persona umana.

È in questo senso che ci occupiamo degli ufficiali del ruolo speciale. Vogliamo aiutarli a raggiungere una condizione migliore tenendo conto della situazione generale delle forze armate.

Detto questo mi riservo, anche a nome del mio gruppo, di integrare quanto ho detto in un secondo momento, senza però presentare emendamenti perché per noi fa fede il testo dell'onorevole de Meo. Siamo comunque disponibili per discutere qualsiasi emendamento presentato o proposta di

miglioramento, perché quando studiando la proposta di legge avremo la possibilità di compararla con gli elenchi degli ufficiali, certamente ci adopereremo affinché eventuali atti di ingiustizia vengano attraverso la legge corretti.

PRESIDENTE. Devo, nella mia qualità di surrogato relatore, avendo sostituito momentaneamente il collega de Meo, nonché per accedere alla prossima riunione ad un criterio più accorto nella considerazione di alcune preoccupate valutazioni che sono state fatte in questa sede da alcuni gruppi — specialmente in riferimento alla presentazione di una tabella che muove l'attuale squilibrio in una certa direzione — devo, ripeto, raccomandare al rappresentante del Governo di approfondire l'argomento circa l'attuale situazione di squilibrio. Infatti se raffrontiamo la tabella n. 1 con le tabelle n. 2 e n. 3 e soprattutto con la tabella prospettata dal collega Birindelli, ci accorgiamo che in definitiva per il ruolo speciale unico dell'esercito si arriva al grado di tenente colonnello sempre e soltanto per anzianità, cioè con uno slittamento di carriera che non incontra ostacoli. Così invece non accade per i ruoli speciali della marina e dell'aeronautica.

Quindi, anche da questo punto di vista, per evitare una disorganicità nel momento in cui si va a correggere una legge che deve provvedere ad una maggiore organicità, raccomanderei al Governo di fornire delle congrue spiegazioni sia sulla esigenza che permanga un siffatto stato di squilibrio, sia sulla possibilità che grazie all'accoglimento del relativo emendamento sia possibile superare questo squilibrio ed equiparare il criterio della scelta, a meno che non vi siano nelle forze armate valide ragioni in contrario.

Comunico alla Commissione che sono stati preannunciati numerosi emendamenti da parte del gruppo comunista, ed altri tre sono firmati dall'onorevole Bandiera: si può dunque prevedere che altri potrebbero essere presentati in seguito. Se non vi sono obiezioni possiamo quindi rinviare direttamente il seguito del dibattito alla ripresa dei lavori.

(Così rimane stabilito).

Ho il dovere di informarvi che mi sono giunte due comunicazioni da parte del Presidente della Camera: la prima, relativa

all'aggiornamento al 23 settembre dei lavori dell'Assemblea, con invito alle Commissioni a riprendere fin dall'8 settembre i loro lavori in sede referente; la seconda, contenente il programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della marina militare trasmesso dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1 della cosiddetta « legge navale ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » con il nuovo titolo: « Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore » (3652).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Tanga ed altri:

« Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3939):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Tanga ed altri n. 3939, risultano assorbite le proposte di legge De Lorenzo Giovanni n. 247, Niccolai Giuseppe ed altri n. 2504, Villa ed altri n. 2874, Buffone e Simonacci n. 2995.

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bologna, Buffone, Caiati, Cerri Carlo, D'Auria, Di Giannantonio, Guadalupi, Let-

tieri, Lizzero, Mattarelli, Mignani, Nahoum, Negrari, Orlando Ruggero, Savoldi, Sobreiro, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa e Zoppi.

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO